

UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA **AMMINISTRAZIONE**

Ministeri - Enti Pubblici - Università - E. P. Ricerca - Aziende Autonome - Comparto Sicurezza Agenzie fiscali -
Presidenza del consiglio **COORDINAMENTO NAZIONALE DIRIGENTI MINISTERIALI**

**AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
avv. Luigi LI GOTTI
Roma**

Questa Organizzazione Sindacale invia, contrassegnate in rosso, le osservazioni alla bozza di provvedimento relativo al conferimento degli incarichi ai dirigenti (di prima e seconda fascia) in servizio presso il Ministero della Giustizia.

Codesta Amministrazione è pregata di fare pervenire alle OO.SS. la nuova eventuale bozza in termini ragionevolmente utili per un approfondimento sindacale in vista della riunione del prossimo 12 giugno.

Sarebbe opportuno che la stessa contenesse pure le specificità relative alle sezioni dedicate al DAP, alla Giustizia Minorile ed alla Direzione generale degli archivi notarili.

Per una migliore comprensione della necessità di includere nel provvedimento i dirigenti di prima fascia, invio l'accordo sui criteri di conferimento degli incarichi raggiunto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Segretario Organizzativo
(Aurelio Corrado)



Ministero della Giustizia

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 4 e 14 dello stesso, che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Visto l'articolo 20 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;

Considerato che il conferimento di funzioni dirigenziali, essendo strettamente legato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, presuppone la valutazione dell'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire gli obiettivi posti dall'Amministrazione;

Vista la legge n. 145 del 2002, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato" (**manca il riferimento al ruolo dei dirigenti per singola Amministrazione**);

Vista la circolare del Ministro della Funzione Pubblica 31 luglio 2002, concernente "Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza";

Visto il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 con cui è stato emanato il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, riguardante gli indirizzi per la programmazione strategica nonché per le direttive generali per l'attività delle amministrazioni statali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2004, riguardante indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;

Visto il D.P.R. 25 luglio 2001 n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 4, comma 1, del P.C.M. 18/10/1994 n° 692 che testualmente dispone che “ tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell'incarico di dirigente generale sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7/8/1990 n° 241 e di quanto previsto dal DPR 27/6/1992 n° 352 (ora 12/4/2006 n° 184)”;

Vista la deliberazione N° 24/2004/G della Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – Il Collegio – assunta nell'adunanza dell'11/11/2004 recante la relazione in materia di “riordino della dirigenza statale: l'attuazione della legge 15/7/2002 n° 145, ed i nuovi strumenti per la selezione e la formazione dei dirigenti”, nella quale si rileva che “ il dettato del 1° comma del decreto legislativo 165/2001 che nello stabilire quali siano in astratto i criteri che devono ispirare il conferimento di ciascun incarico non distingue fra incarichi di livello generale e non. Così come non distingue il CCNL che, inserendo la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali nel capo III dedicato alle norme comuni, al comma 7 dell'art. 13 non si riferisce ai soli uffici di livello non generale” dispone che “i criteri in questione debbano essere elaborati anche nei confronti degli incarichi di livello generale”;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

Visto il verbale di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali il _____ per la definizione dei criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale;

Ritenuto che i criteri determinati devono riguardare i dirigenti generali e non;

DISPONE

Art. 1

Principi generali

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale **generale e** non generale presso gli uffici centrali e periferici **dell'Amministrazione Giudiziaria.**

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione all'esigenza di assicurare il miglior funzionamento delle strutture amministrative degli Uffici Giudiziari e dell'Amministrazione Centrale, valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. Il conferimento dell'incarico avviene **previo confronto con** il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'art. 3 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, di seguito denominato CCNL.

4. L'individuazione delle risorse umane (anche di livello dirigenziale di seconda fascia), materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale è effettuata - in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001 - dall'organo di governo del Ministero. A seguito di tale adempimento il Direttore Generale del personale e della formazione conferisce gli incarichi dirigenziali in attuazione della procedura di cui all'art. 9 del presente provvedimento.

5. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto (**escludere** : ove possibile) della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.

6. I dirigenti **di prima e di seconda fascia** hanno diritto ad un incarico.

I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del dpr 23/4/2004 n° 108, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 9, del CCNL.

Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. In ogni caso tali incarichi non possono superare la durata di cinque anni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

8. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale, nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, i dirigenti vengono portati a conoscenza del provvedimento di determinazione dell'articolazione delle posizioni

dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile, mediante pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

9. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Se l'amministrazione non provvede al rinnovo dell'incarico entro 30 giorni dalla scadenza lo stesso si intende rinnovato alle stesse condizioni del precedente provvedimento.

In tal caso l'Amministrazione emetterà un provvedimento successivo con effetti ex tunc.

Art. 2

Conferimento degli incarichi

Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di **prima e seconda** fascia avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;

b) attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;

c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

Per l'espletamento delle funzioni ispettive, in considerazione della specificità dei compiti da attribuire ai dirigenti ispettori, le relative domande verranno sottoposte alla preventiva valutazione del Capo dell'Ispettorato.

La valutazione delle istanze verrà effettuata esclusivamente ai fini previsti dai criteri generali di cui sopra oltre che sulla base dei curricula presentati dai dirigenti ed attraverso l'esame di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale.

In caso di dirigente sottoposto a procedimento penale per reati non gravi non si terrà alcun conto del processo in corso fino al suo passaggio in giudicato nel presupposto che i ritardi dell'Amministrazione della giustizia non possano essere fatti ricadere sulle aspirazioni dei dirigenti che chiedono di partecipare agli interpellati.

Dopo il conferimento dell'incarico la richiesta di revoca dello stesso non sarà accolta salvo che per sopravvenute ed eccezionali ragioni di salute o di ordine familiare, opportunamente documentate, che l'amministrazione si riserva di valutare.

Art. 3

Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti

1. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri di cui all'art. 2, lettere a) e b) nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere le preferenze, una volta effettuata la procedura di cui all'art. 9, rivolta ai dirigenti già in servizio.

3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne.

Art. 3 bis

Conferimento di incarico ai dirigenti che rientrano in servizio.

Il dirigente collocato in aspettativa per il quale sia prevista la riserva del posto nell'organico del Ministero della Giustizia, deve presentare, in caso di rientro, esplicita richiesta di conferimento di incarico.

L'incarico viene conferito nello stesso posto funzione precedentemente occupato, se disponibile, o in un posto funzione equivalente (cui corrisponde una retribuzione di posizione equivalente) oppure, a domanda dell'interessato, in un altro posto di fascia inferiore.

Nel caso in cui la procedura interessi più dirigenti per la stessa posizione, la scelta verrà effettuata con le modalità previste dall'art. 2, comma 1 lett. e b.

Art. 3 ter

Reggenza

Nel caso in cui l'ufficio dirigenziale risulti vacante, o sia sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, può essere conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio medesimo ad eccezione dell'ipotesi in cui sia richiesta una professionalità specifica, a dirigenti che prestino servizio in quella sede o in una sede limitrofa, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1 lett. a e b.

Art 3 quater

Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 72 CCNL).

Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro.

L'amministrazione tenuto conto delle vacanze esistenti si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta il dirigente è ricollocato nel ruolo e nella fascia cui, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n° 165/2001, apparteneva all'atto delle dimissioni.

Al dirigente è assegnato il precedente incarico nella stessa sede di provenienza, se ancora vacante, o in una delle sedi limitrofe vacanti appartenente alla stessa fascia dell'ultimo ufficio ricoperto.

A tal fine l'Amministrazione è tenuta a comunicare all'interessato tutti i posti liberi nella stessa sede in cui prestava servizio o nelle sedi limitrofe.

Per il resto si applicano i contenuti di cui all'art. 72 CCNL.

Art.4

Conferimento di incarichi aggiuntivi

1. Per gli incarichi aggiuntivi di cui agli artt. 60 del CCNL e 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall' Amministrazioni o su designazione della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di cui all'art. 51 e 58 del CCNL per essere destinati al trattamento economico accessorio.
2. Gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 devono essere prioritariamente conferiti ai dirigenti di ruolo del Ministero. Il ricorso ad esperti o consulenti esterni può avvenire solo nel caso in cui sia stata verificata, **previo interpello interno** , l'indisponibilità di personale dirigenziale di ruolo.
3. Il conferimento di incarichi aggiuntivi deve essere improntato ai seguenti criteri:
 - competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
 - natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
 - correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL, nei casi previsti;
 - rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.
4. Al fine di garantire la massima efficacia e trasparenza alle disposizioni legislative e contrattuali in materia di incarichi aggiuntivi, il Direttore generale del personale e della formazione provvederà ad istituire, **entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo**, una banca dati degli incarichi aggiuntivi conferiti al personale di ruolo, **ad esperti esterni, con privilegio di accesso in lettura ai Responsabili sindacali della dirigenza in adempimento al diritto all'informazione di cui all'art. 6, comma 6, del CCNL.**
In ogni caso il Capo dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria dovrà, ai sensi dell'art. 60 del CCNL entro il 21/1 di ogni anno, fornire alle OO. SS. della dirigenza l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell'anno precedente.
Per l'anno 2006 l'elenco in argomento dovrà essere fornito entro 90 giorno dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 5

Banca dati del personale dirigente

1. Presso la Direzione Generale del personale e della formazione è istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale **generale** e non generale in cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL), nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del CCNL.
2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio di accesso individuale.
3. L'aggiornamento della banca dati è assicurato, con cadenza annuale, sia dalla Direzione generale del personale e della formazione che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il curriculum già in possesso dell'Amministrazione, previa attribuzione di apposito codice di accesso **per la modifica diretta del proprio curriculum.**

4. L'Amministrazione si riserva, comunque, di verificare l'esattezza dei dati indicati, anche richiedendo la relativa documentazione agli interessati.
5. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241 del 1990, copia della documentazione contenente i dati indicati al comma 1 è inserita nel rispettivo fascicolo personale.
6. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.

Art. 6

Pubblicità delle posizioni dirigenziali

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito internet *giustizia.it*.
2. Al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso ai posti pubblicati la Direzione Generale del personale e della formazione, dopo aver individuato gli incarichi dirigenziali da ricoprire prioritariamente per prevalenti ragioni di funzionalità organizzativa, ne dà notizia ai dirigenti in servizio, entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante apposizione, accanto ai posti individuati, della data di avvio della procedura per il conferimento dell'incarico, cui si farà riferimento per il computo del termine di presentazione delle domande.

Art. 7

Rinnovo dell'incarico

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL. In caso di rinnovo non si applica la procedura di cui all'articolo 9.
2. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, il dirigente che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione e l'amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL, di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.
3. **E' fatta salva comunque la possibilità di risoluzione consensuale del rapporto in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.**

Art. 8

Avvicendamento e revoca degli incarichi

1. Tutti i dirigenti hanno diritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.
2. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera f), sulla base dei seguenti elementi:
 - a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentite i dirigenti interessati;
 - b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
 - c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
 - e) rotazione degli incarichi, per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
 - f) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuovo conferimento di incarico.
3. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti trasferiti hanno diritto, ad un incarico equivalente, ai sensi dell'art. 62 del CCNL.
4. Per incarico equivalente si intende un incarico cui corrisponde una retribuzione di pari valore economico.
5. Ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia retributiva, l'Amministrazione regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa.
6. La medesima disciplina di cui ai precedenti commi si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione, che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione, assicurando al dirigente altro incarico, ove possibile, nella medesima località in cui presta servizio o in una sede limitrofa **anche di diverso distretto di Corte di Appello.**

6bis. Nelle ipotesi di riorganizzazione o ristrutturazione degli uffici il nuovo incarico al dirigente, con le modalità di cui ai commi precedenti, sarà assegnato solo previa comunicazione di tutti i posti vacanti in modo da consentire al dirigente una scelta.

Il dirigente non confermato nello stesso incarico a causa di ristrutturazione, riorganizzazione o soppressione del posto potrà partecipare ai primi due interPELLI utili indipendentemente dal periodo trascorso nel nuovo ufficio.
7. La revoca anticipata, rispetto alla scadenza, può avere luogo, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del CCNL, solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti sindacali appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNQ del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione del dirigente che riprende servizio alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

Art. 9

Procedura di conferimento e avvicendamento

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di **prima e seconda fascia, da esperire almeno una volta all'anno, entro il mese di gennaio**, si articola nelle seguenti fasi:

- **Il Capo Dipartimento (?) per i dirigenti generali ed** il Direttore Generale del personale e della formazione, individuati gli incarichi dirigenziali da ricoprire, li comunicano ai dirigenti in servizio, secondo le modalità previste dall'art. 6;
- i dirigenti interessati, purché rivestano un incarico da almeno un anno, **che verrà calcolato avendo riguardo al giorno in cui il dirigente ha preso possesso nella sede di servizio**, possono presentare richiesta di conferimento di un nuovo incarico entro il termine di 30 giorni dalla data di avvio della procedura per il conferimento dell'incarico apposta accanto alla relativa posizione dirigenziale vacante;
- entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra **il Capo dipartimento (?) od** il Direttore Generale del personale e della formazione valuta l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire **gli obiettivi** oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, utilizzando in tal senso i dati contenuti nella banca dati di cui all'art. 5;
- **il Capo Dipartimento (?) ed** Direttore Generale del personale e della formazione, secondo la propria competenza, **nei trenta giorni successivi**, adotta, quindi, il provvedimento di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

2. Qualora il ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione Giudiziaria non sia sufficiente a coprire tutte le posizioni vacanti, **il Capo Dipartimento od** il Direttore generale del personale e della formazione, **sempre secondo la propria competenza**, verificata l'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne, individua l'ufficio o gli uffici da coprire attraverso il conferimento d'incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 10

Norme transitorie e finali

1. Entro il 31/12 di ciascun esercizio finanziario il Direttore Generale del Personale dei diversi settori informa le OO.SS. rappresentative della dirigenza, sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di 1^a e 2^a fascia del Ministero sulle operazioni amministrative relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse nonché sull'esito della valutazione dell'attività dirigenziale.

2. I provvedimenti di nomina e revoca degli incarichi, una volta emessi, sono trasmessi tempestivamente alle OO.SS.

3. Gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL sono attribuiti in particolare ai dirigenti di seconda fascia, anche al fine di incrementare il fondo della retribuzione variabile, secondo i criteri di cui all'art. 2 ed in particolare la rotazione degli stessi incarichi, tenuto anche conto dell'entità del compenso degli stessi.

4. In materia di incarichi aggiuntivi c.d. autorizzati, di cui all'art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto privato è effettuata dalla Direzione Generale del personale e della formazione, entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica di situazioni di incompatibilità o di conflitto dell'attività oggetto di

richiesta di autorizzazione con l'attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia **nonché sul sito internet giustizia.it e ne verrà data notizia dell'emissione con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.**

Roma,

IL MINISTRO



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Verbale di riunione sull' Accordo di concertazione sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e sistema di valutazione dei Dirigenti del Ministero

Il giorno 29 marzo 2007, alle ore 11,00 presso la sala riunioni del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Roma, si sono riunite la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza per la sottoscrizione del presente accordo di concertazione riguardante i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e sistema di valutazione

nella persona dei componenti della delegazione **di parte pubblica:**

Dott. Sergio **BASILE**

ed i rappresentanti delle seguenti **Organizzazioni sindacali**

Cgil Fpi	<i>Uliar Infobank</i>
Cisl Fps – Settore dirigenza	<i>Supens Minere</i>
Uil Pa dirigenti	<i>Uil Pa</i>
Cida Unadis	<i>Maldini</i>
Confasal/Unsa	<i>Bruno Fumo</i>
Dirstat	<i>Bevella</i>

Al termine dell'incontro le parti suindicate sottoscrivono il presente accordo di concertazione consistente nell'approvazione degli schemi di decreto in materia di criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e di sistema di valutazione, che si allegano quali parte integranti dell'accordo medesimo.

MP

Ri


Le Parti danno atto che, a seguito della sottoscrizione in data 28 marzo 2007, tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Ragioneria Generale dello Stato di una convenzione per l'elaborazione di un unitario sistema di controllo di gestione nell'ambito dello stesso Ministero, i criteri approvati, con il presente Accordo di concertazione, sul sistema di valutazione dei dirigenti saranno revisionati nel momento dell'attivazione di tale sistema

PARTE PUBBLICA


Dott. Sergio BASILE

.....


CGILfp – Ministeri dirigenti

.....



CISL fps

.....


UIL pa dirigenti

.....


CONFSAL/UNSA

.....


DIRSTAT

.....


CIDA/UNADIS Ministeri

.....


Fed. ASSOMED SIVEMP

.....




Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DEI DIRIGENTI DEL MINISTERO

ART. 1 <i>PRINCIPI GENERALI</i>	4
ART. 2 <i>CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI</i>	6
ART. 3 <i>CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI NUOVI ASSUNTI</i>	6
ART. 4 <i>BANCA DATI DEL PERSONALE DIRIGENTE</i>	6
ART. 5 <i>PUBBLICITÀ DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI</i>	7
ART. 6 <i>RINNOVO DELL'INCARICO. RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO</i>	7
ART. 7 <i>AVVICENDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI</i>	8
ART. 8 <i>RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	8
ART. 9 <i>PROCEDURA DI CONFERIMENTO E AVVICENDAMENTO</i>	9
ART. 10 <i>NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	10



Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

IL MINISTRO

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Visto, in particolare, l'articolo 19 della citata legge n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Visto l'articolo 20 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 (GU n. 107 del 10 maggio 2006 - Supplemento ordinario n. 118) che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;

Considerato, inoltre, che il conferimento di funzioni dirigenziali, essendo strettamente legato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, presuppone la valutazione dell'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire gli obiettivi posti dal potere esecutivo, così come previsto dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sezione II ter, 19.2.2003, nn. 3277 e 3278; TAR Lazio, Sezione II ter, 8.4.2003, nn. 3273, 3274, 3275 e 3276; TAR Lazio, Sezione I, 4.6.2003, n. 6715);

Vista la legge n. 145 del 2002, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato", in particolare gli articoli 3, recante norme in materia di incarichi dirigenziali, e 10, comma 2, che dispone l'istituzione di ruoli dirigenziali per singole amministrazioni;

Visto l'art. 14-sexies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, (GU n. 194 del 22 agosto 2005), con cui sono stati introdotti i termini di durata minima e massima degli incarichi dirigenziali;

4115
M
E
D
I
C
I
N
I

no

best
M

sec

to

- Vista la circolare del Ministro della funzione pubblica 31 luglio 2002, concernente “Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza” (G.U. n. 182 del 5-8-2002);
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'articolo 8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;
- Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, riguardante gli indirizzi per la programmazione strategica nonché per le direttive generali per l'attività delle amministrazioni statali (GU n. 2 del 3-1-2003);
- Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2004, riguardante indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2004 (GU n. 26 del 2-2-2005);
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;
- Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;
- Visto l'articolo 4 del DPCM 18 ottobre 1994, n. 692, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento di incarichi dirigenziali;
- Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, che testualmente dispone che “tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell'incarico di dirigente generale sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352”;
- Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233;
- Visto il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (GU n. 215 del 16 settembre 2003);
- Visto il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la deliberazione n. 24/2004/G della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - II Collegio - assunta nell'adunanza del 11 novembre 2004, recante la relazione in materia di “riordino della dirigenza statale: l'attuazione della legge 15 luglio 2002, n. 145, e i nuovi strumenti per la selezione e la formazione dei dirigenti”, nella quale si rileva che “il dettato del 1° comma dell'art. 19 del decreto legislativo 165/2001 che nello stabilire quale siano in astratto i criteri che devono

ispirare il conferimento di ciascun incarico non distingue fra incarichi di livello generale e non. Così come non distingue il CCNL che, inserendo la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali nel capo III dedicato alle norme comuni, al comma 7 dell'art. 13 non si riferisce ai soli uffici di livello non generale" dispone che "i criteri in questione debbano essere elaborati anche nei confronti degli incarichi di livello generale";

Considerato che la Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 6 del 9 febbraio 2006, ha ritenuto che il "combinato disposto degli articoli 13, comma 7, 6 e 7 del CCNL – area dirigenti – quadriennio 1998-2001, che impone un obbligo di informazione preventiva relativamente alla fissazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali, informazione preventiva da intendersi finalizzata proprio a consentire ai soggetti interessati di inoltrare la richiesta di concertazione";

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente di prima e seconda fascia dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge n. 145 del 2002; ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

Visto l'accordo di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali il _____;

DECRETA

Art. 1 Principi generali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'art. 3 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, di seguito denominato CCNL.

4. L'individuazione delle risorse umane (anche di livello dirigenziale di seconda fascia), materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli

uffici di livello dirigenziale generale è effettuata – in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001 - dall'organo di governo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. A seguito di tale adempimento, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale conferiscono gli incarichi dirigenziali nell'ambito dei propri uffici in attuazione della procedura di cui all'art. 9.

5. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.


6. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 - per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione.

7. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore ai tre anni in relazione al collocamento in quiescenza del dirigente. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. In ogni caso, gli stessi incarichi non possono superare la durata di 5 anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

8. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, il Direttore generale dei Servizi Interni del Ministero comunica a tutti i dirigenti copia del decreto ministeriale di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile.

9. Le amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse.

10. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.



Art. 2
Conferimento degli incarichi

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia, di durata non superiore a cinque anni, avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
- c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

Art. 3
Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti

1. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, alle lettere a) e b) nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere le preferenze, dopo aver effettuato un interpellò diretto a tutti i dirigenti già in servizio.

3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica, mediante interpellò, dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne dell'Area dirigenziale.

Art. 4
Banca dati del personale dirigente

1. Presso la Direzione Generale per i Servizi Interni del Ministero è istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del CCNL).

2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio di accesso individuale in lettura.



3. L'aggiornamento di detta banca dati è assicurato, con cadenza annuale, sia dalla Direzione Generale per i Servizi Interni del Ministero che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il curriculum già in possesso dell'Amministrazione, previa attribuzione di apposito codice di accesso per la modifica diretta del proprio curriculum.

4. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241 del 1990, copia dei curriculum e della documentazione riguardante la valutazione dell'attività dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.

5. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.

Art. 5

Publicità delle posizioni dirigenziali

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL, cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti.

2. La pubblicità e l'aggiornamento avviene mediante specifica lettera circolare, da inviare a tutti i dirigenti almeno ogni sei mesi nonché tramite la pubblicazione di tali dati nel sito internet dell'Amministrazione.

Art. 6

Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL. In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui all'articolo 9.

2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, è fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo 165 del 2001, il dirigente, che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione e l'amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà - ai sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL - di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.



Art. 7

Avvicendamento e revoca degli incarichi

1. Tutti i dirigenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno diritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.

2. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera f), sulla base dei seguenti elementi:

- a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
- b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
- c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
- e) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
- f) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuova stipulazione di atto di incarico.

3. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti trasferiti hanno diritto, ad un incarico di pari valore economico, ai sensi dell'art. 62 del CCNL.

4. Ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia, l'Amministrazione regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa. Tra i criteri può essere prevista, eventualmente e come ipotesi residuale, l'attribuzione di una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.

5. La medesima disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione

6. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione, del dirigente che riprende servizio, alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

Art. 8

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione

1. Qualora il dirigente non venga confermato nello stesso incarico a seguito della riorganizzazione che comporti la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio, si provvede all'adozione di un nuovo provvedimento di conferimento di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.

2. Eventuali implicazioni riguardanti la mobilità dei dirigenti a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione saranno disciplinate in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. D) e B) punto 2 del CCNL dell'Area dirigenziale, quadriennio 2002-2005.

Art. 9

Procedura di conferimento e avvicendamento

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:

- ❑ verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di prima fascia, il Capo di Gabinetto comunica al Direttore Generale dei Servizi Interni del Ministero la disponibilità della posizione al fine del conferimento del relativo incarico nel rispetto delle aliquote previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- ❑ il Direttore Generale dei Servizi Interni del Ministero provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2;
- ❑ i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- ❑ entro i 20 giorni successivi il il Capo di Gabinetto ed il Direttore Generale dei Servizi Interni del Ministero predispongono un'istruttoria sull'idoneità tecnica dei soggetti che hanno presentato istanza a perseguire gli obiettivi posti dall'organo di governo, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i curricula pervenuti e/o contenuti nella banca dati di cui all'art. 5,. Il Ministro formula una proposta motivata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo iter di nomina ovvero del diniego di proposta alla nomina.
- ❑ In caso di nomina del Direttore Generale per i Servizi Interni del Ministero l'istruttoria è curata dal Capo di Gabinetto e dal Direttore Generale con la maggiore anzianità giuridica nella qualifica.

2. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:

- ❑ i dirigenti generali preposti ad uffici dirigenziali di livello generale comunicano alla Direzione Generale degli dei Servizi Interni del Ministero, la vacanza delle posizioni dirigenziali presenti, entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità;
- ❑ la Direzione Generale dei Servizi Interni del Ministero provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2;
- ❑ i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- ❑ entro i 10 giorni successivi il Direttore Generale dei Servizi Interni del Ministero unitamente al Dirigente Generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, sentiti i dirigenti di seconda fascia interessati, valutano l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i

curricula contenuti nella banca dati di cui all'art. 4. Il Direttore Generale competente, previa comparazione degli aspiranti, conferisce l'incarico adottando il relativo provvedimento e stipula il contratto individuale con il dirigente prescelto disponendo contestualmente l'aggiornamento della banca dati.

- qualora le domande presentate da dirigenti di seconda fascia non trovino riscontro ed al fine di garantire il diritto all'incarico, il Direttore generale dei Servizi Interni del Ministero d'intesa con il Dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, provvede alla designazione dei dirigenti privi di attribuzione fra i posti di funzione rimasti vacanti, sentendo il dirigente interessato su eventuali preferenze;
- successivamente all'emissione del decreto ministeriale di assegnazione, i dirigenti di prima fascia, adottano il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipulano il relativo contratto individuale, secondo le risultanze delle predette designazioni, ai dirigenti assegnati al proprio ufficio e dispongono contestualmente l'aggiornamento della banca dati.

3. Qualora il ruolo dei dirigenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non sia sufficiente a coprire tutte le posizioni vacanti, il Direttore generale degli dei Servizi Interni del Ministero d'intesa con il Dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, individua l'ufficio o gli uffici da coprire attraverso il conferimento d'incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 10 Norme transitorie e finali

1. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, il Direttore generale dei Servizi Interni del Ministero, informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di I e II fascia del Ministero, sulle operazioni amministrative relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse nonché sull'esito della valutazione dell'attività dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale nonché nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne verrà data notizia dell'emissione con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

